



COMUNE DI BOVEZZO

Provincia di Brescia

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER FUNERALI A PREZZI CALMIERATI

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 30 del 28/04/2011

INDICE

	Pag.
Art. 1 – Oggetto della fornitura	2
Art. 2 – Servizi funebri a prezzi calmierati per salme destinate all'inumazione	2
Art. 3 – Servizi funebri a prezzi calmierati per salme destinate alla tumulazione	3
Art. 4 – Servizi funebri a prezzi calmierati per salme destinate alla cremazione	3
Art. 5 – Requisiti delle imprese	4
Art. 6 – Condizioni della fornitura	4
Art. 7 – Personale addetto al servizio	4
Art. 8 – Pubblicizzazione del Servizio	5
Art. 9 – Responsabilità per lo svolgimento del servizio	5
Art. 10 – Penalità e risoluzione del contratto	5
Art. 11 – Controversie e clausola compromissoria	6
Art. 12 – Modifiche della convenzione	6
Art. 13 – Tariffe della fornitura	6
Art. 14 – Riscossione dei corrispettivi per i “Servizi funebri tipo”	7
Art. 15 – Trattamento dei dati	7
Art. 16 – Disposizioni finali	7
Art. 17 – Spese	8

Articolo 1

Oggetto della fornitura

Le Imprese esercenti attività funebre che sottoscrivono la presente convenzione, si impegnano ad effettuare, servizi funebri a prezzi calmierati - concordati con l'Amministrazione comunale, di seguito denominati "SERVIZI TIPO" (come da successivi artt. 2, 3 e 4), nel corso del periodo di due anni dal _____ al _____

Articolo 2

Servizi funebri a prezzi calmierati per salme destinate all'inumazione

Il Servizio funebre, rivolto esclusivamente ai cittadini residenti nel comune di Bovezzo per salme destinate all'inumazione per 10 anni, comprende le seguenti prestazioni:

1. fornitura di feretro in larice o abete, con lo spessore del legno avente le caratteristiche previste per l'inumazione
2. targhetta identificativa di riconoscimento riportante nome, cognome, data di nascita e data del decesso
3. n. 24 viti complete di borchie copri-viti per la sigillatura del cofano
4. n. 4 piedini in legno o metallo per la movimentazione del feretro
5. n. 1 croce in metallo o legno (se richiesta)
6. imbottitura in simil-raso con cuscini testa-piedi, lenzuolino coprisalma, velo in tulle e pizzo;
7. vestizione della salma
8. sosta per rito funebre religioso o civile, trasporto all'interno del cimitero comunale fino al luogo di sepoltura o eventuale diversa destinazione in altro Comune (entro 25 Km.)
9. assistenza per compilazione e pubblicazione annunci necrologici
10. stampa e affissione in Bovezzo di biglietti lutto formato B/5 (n.10 pezzi) A4-A3 (n.10 pezzi)
11. consegna fiori dal luogo del decesso alla chiesa e al cimitero
12. servizio accompagnamento del sacerdote per la cerimonia
13. composizione del defunto, compresa eventuale fornitura corona del rosario
14. allestimento camera ardente con cavalletti reggi-bara, candelabri elettrici, colonnette portafiori, crocifisso a colonna, tappeto
15. n. 2 composizioni di fiori artificiali
16. coccarda porta-lutto all'esterno, tavolino e registro per raccolta firme
17. disbrigo di tutte le pratiche amministrative

18. organizzazione della cerimonia funebre
19. assistenza alle esequie
20. carro funebre con personale per il trasporto del feretro (recupero da struttura sanitaria entro 25 km)
21. cartello provvisorio con fotografia e dati identificativi del defunto nel punto della sepoltura
22. tombale provvisorio in attesa del cippo definitivo (per un anno dalla sepoltura) completo di fotografia plastificata, epigrafe plastificata, vaso portafiori, cero votivo a batteria.

Articolo 3 **Servizi funebri a prezzi calmierati** **per salme destinate alla tumulazione**

Il Servizio funebre per salme destinate alla tumulazione per 30 anni nel cimitero di Bovezzo comprende le seguenti prestazioni:

1. fornitura di feretro esclusivamente in larice con spessore del legno a norma di legge per la tumulazione per 30 anni
2. n. 4 piedini in legno o metallo per la movimentazione del feretro
3. secondo cofano in zinco imbottito interamente in simil-raso con cuscino e velo in tulle e pizzo
4. sigillatura a stagno del feretro in zinco
5. valvola depuratrice-captatrice del gas
6. tutti i rimanenti servizi, forniture ed operazioni previsti dal punto n. 5 al punto n. 22 del precedente art. 2.

Articolo 4 **Servizi funebri a prezzi calmierati** **per salme destinate alla cremazione**

Il Servizio funebre per salme destinate alla cremazione nell'impianto di Brescia comprende:

1. fornitura di feretro in larice o abete, con lo spessore del legno avente le stesse caratteristiche come per l'inumazione
2. trasporto della salma al forno per la cremazione
3. fornitura urna cineraria
4. ritiro ceneri dall'impianto di cremazione e loro consegna nel luogo di destinazione, anche se diverso dal cimitero di Bovezzo (entro km 25)
5. tutte le restanti forniture ed operazioni indispensabili previste dall'art. 2 della presente convenzione.

Articolo 5

Requisiti delle imprese

L' Impresa che intende sottoscrivere la presente convenzione, deve essere in possesso dei requisiti previsti dal vigente Regolamento Regionale 9.11.2004, n. 6 - attuativo della Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali".

Articolo 6

Condizioni della fornitura

I servizi di cui all'art.1 della presente convenzione, devono avere le seguenti caratteristiche:

1. il trasporto deve essere effettuato in modo da garantire il decoro del servizio
2. gli interventi dovranno essere eseguiti entro 40 minuti dall'attivazione del servizio
3. in caso di decesso a seguito di malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità:
 - a. il cadavere dovrà essere deposto in duplice cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante
 - b. la fornitura dovrà essere effettuata nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa in materia, con gli standard minimi previsti dall'artt. 2, 3 e 4 per i "SERVIZI FUNEBRI TIPO".

Articolo 7

Personale addetto al servizio

Le imprese sono tenute a mettere a disposizione il personale necessario per il regolare svolgimento dei servizi in convenzione, subordinatamente all'esistenza dei requisiti previsti dal Regolamento del 9 Novembre 2004, n. 6 e art.32 e nel rispetto della normativa di sicurezza.

Il personale adibito ai servizi deve risultare idoneo e deve sempre mantenere un comportamento rispettoso e consono alla circostanza.

Articolo 8

Pubblicizzazione del Servizio

L'Impresa convenzionata ha l'obbligo di far conoscere ai richiedenti l'esistenza del "SERVIZIO FUNEBRE TIPO" (artt. 2, 3, 4), mediante l'apposizione, nella propria sede, di appositi cartelli indicanti i tariffari frutto del presente accordo. L'Impresa ha inoltre l'obbligo di compilare la dichiarazione di effettuazione di tale servizio funebre, che deve essere controfirmata dal committente e fatta pervenire all'ufficio Tecnico entro un mese. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla veridicità di tali dichiarazioni in qualità di garante della corretta applicazione di quanto stabilito nella presente convenzione. Un avviso con i contenuti essenziali della presente convenzione, comprensivo delle tariffe vigenti, dovrà essere esposto, in modo visibile al pubblico, presso l' Ufficio Tecnico e in altri luoghi idonei e pubblicato sul sito Internet del Comune di Bovezzo.

Articolo 9

Responsabilità per lo svolgimento del servizio

L'impresa sostiene direttamente tutti i costi del servizio e si assume ogni responsabilità nei confronti del personale e di terzi derivante da qualsiasi atto o fatto inerente lo svolgimento del servizio. L'Amministrazione Comunale è esente da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 10

Penalità e risoluzione del contratto

In caso di inosservanza da parte dell'Impresa convenzionata anche di uno solo degli obblighi previsti, l'Amministrazione ha la facoltà di rescindere la presente convenzione, senza obbligo di preavviso, diffida o di costituzione in mora, fatta salva ogni azione per danni.

La convenzione potrà essere rescissa da entrambi i contraenti, con preavviso di tre mesi, formulato per iscritto ed inviato a questa Amministrazione con raccomandata A.R. oppure presentato all'Ufficio Protocollo del Comune.

La convenzione si intenderà comunque risolta alla scadenza stabilita dall'art. 1, senza formalità alcuna, senza necessità di disdetta e senza possibilità di tacita proroga.

Articolo 11

Controversie e clausola compromissoria

Tutte le controversie che possano sorgere sull'interpretazione, adempimento e risoluzione della convenzione, saranno devolute ad un arbitro unico secondo il regolamento della camera Arbitrale di Brescia.

L'arbitro unico è nominato di comune accordo dalle parti e in mancanza di accordo dal Consiglio arbitrale di Brescia.

L'arbitro unico deciderà secondo equità e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Articolo 12

Modifiche della convenzione

Il Comune ha la facoltà di proporre all'impresa sottoscrittrice, eventuali modifiche della presente convenzione che si dovessero rendere necessarie per ovviare a inconvenienti riscontrati nel corso della gestione o finalizzate al miglioramento del servizio.

Articolo 13

Tariffe della fornitura

L'importo delle forniture di cui all'art. 1 viene fissato in:

- per i servizi di cui all'art. 2	€	-----
- per i servizi di cui all'art. 3	€	-----
- per i servizi di cui all'art. 4	€	-----

L'Impresa esercente attività funebre che sottoscrive la presente convenzione, si impegna inoltre ad effettuare, nel territorio di Bovezzo, per il periodo:

_____ - _____

- a) ai sensi dell'art. 34 – comma 2 – lett. a) e b) del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6:

- il servizio obbligatorio di trasporto salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico

Tali importi sono esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli importi indicati si intendono fissi per tutta la durata della convenzione.

Articolo 14

Riscossione dei corrispettivi per i “SERVIZI FUNEBRI TIPO”

I pagamenti dei corrispettivi dovuti per i servizi funebri previsti dalla presente convenzione, saranno effettuati direttamente dal committente all'Impresa cui è stato affidato il servizio. Nessuna responsabilità è imputabile quindi all'Amministrazione comunale, in caso di insolvenza da parte del committente.

Articolo 15

Trattamento dei dati

La ditta assume l'obbligo:

- 1) di mantenere riservate le informazioni ed i dati di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento a qualsiasi titolo. L'obbligo non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio;
- 2) di rispettare scrupolosamente le norme previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni relative alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Articolo 16

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si richiamano le disposizioni generali vigenti in materia.

Articolo 17

Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'impresa.